SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1918)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1986

Rimborso dei maggiori oneri per il mantenimento e la gestione della scorta strategica di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22, differimento del pagamento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali sui prodotti petroliferi e istituzione del fondo indennizzi per la razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione automatica dei carburanti per uso di autotrazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il petrolio greggio e i prodotti petroliferi continueranno a rappresentare, pur nel mutato quadro energetico italiano e mondiale, un elemento di essenziale importanza per l'approvvigionamento energetico del Paese nei prossimi decenni.

Assume, pertanto, particolare rilievo assicurare al settore condizioni di sicurezza e di economicità al fine di non pregiudicare il corretto apporto di tale componente alle esigenze della nostra economia.

In tale contesto risulta necessario un intervento normativo inteso a completare la disciplina della scorta strategica già istituita con legge 10 febbraio 1981, n. 22, al fine di garantire la normale gestione delle relative entità che coprono 3-4 giorni del consumo-Paese di prodotti petroliferi in periodi di emergenza; di reintrodurre, sia pure

gradualmente, la dilazione di pagamento delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali sui prodotti petroliferi nella entità temporale mediamente in uso presso tutti gli altri Paesi europei, al fine di ripristinare condizioni di pari economicità con gli operatori di quei Paesi; di istituire un fondo indennizzi per i gestori ed i concessionari dei punti vendita, quale elemento indispensabile per l'attuazione di un disegno di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti, oggi contraddistinta da un eccesso di punti di vendita rispetto alla media europea.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si provvede pertanto a rimborsare all'ENI i maggiori oneri sostenuti per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi rispetto allo stanziamento a suo tempo deliberato dalla legge 10 febbraio 1981, n. 22, nonchè a prevedere una dotazione permanente per il mantenimento e la gestione della scorta negli anni futuri.

La ricordata legge 10 febbraio 1981, n. 22, infatti, nell'affidare all'ENI il compito di assumere tutte le iniziative idonee a costituire e gestire, per conto e nell'interesse dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio e prodotti petroliferi da utilizzare per far fronte a momentanee carenze di prodotti petroliferi sul mercato nazionale o a situazioni di emergenza, ha disposto che le spese e gli oneri effettivamente sostenuti dall'ENI per tali finalità sono ad esso rimborsati dallo Stato.

Il presente disegno di legge provvede pertanto a stanziare per l'anno '86 160 miliardi a copertura dei maggiori oneri già affrontati dall'ENI e, a decorrere dal 1987, 20 miliardi/anno per il mantenimento e la gestione.

Con l'articolo 2 si provvede ad un progressivo differimento del pagamento della imposta di fabbricazione e dei diritti doganali sull'importazione dei prodotti petroliferi fino ad un massimo di 30 giorni cui si perverrà a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L'attuale disciplina, introdotta dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, che prevede una dilazione di soli 15 giorni con pagamento di interessi, costituisce, infatti, una condizione discriminante per gli operatori italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei, nei quali vige appunto il differimento a 30 giorni senza interessi, condizione che non trova recupero nei prezzi di vendita allineati alla media europea.

La disposizione dell'articolo 2 del presente disegno di legge, che reintroduce gradualmente il differimento del pagamento di tale imposta a 30 giorni senza interessi, costituisce, quindi, un provvedimento indispensabile per ripristinare una situazione di omogeneità tra il mercato italiano e i mercati europei, condizione essenziale per garantire l'approvvigionamento petrolifero del Paese.

Con l'articolo 3 si provvede alla istituzione di un fondo indennizzi che appare uno strumento indispensabile per dare attuazione agli obiettivi di razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.

L'attuale rete distributiva dei carburanti risulta, infatti, com'è noto, largamente sovradimensionata rispetto alle esigenze della circolazione, con la conseguenza che l'erogato medio di alcuni impianti è largamente inferiore all'erogato medio europeo, con un evidente aggravio per l'economicità della gestione di tale rete.

L'istituzione di un fondo per la corresponsione di indennizzi a favore dei gestori dei predetti impianti di distribuzione che dovranno essere chiusi in relazione all'accennato disegno di razionalizzazione della rete, nonchè dei concessionari che rinuncino alla concessione, costituisce evidentemente un elemento positivo nel perseguimento di tale obiettivo, soprattutto consentendo di fronteggiare i problemi sociali che ne conseguiranno.

Altro elemento in tal senso è la previsione che i concessionari i quali rinunciano alla concessione di impianti e non chiedono indennizzo possono ottenere concessioni sostitutive per la realizzazione di nuovi impianti nel rapporto di 1 a 2 per ogni con-

cessione rinunciata o il potenziamento dell'impianto.

Con il medesimo articolo si provvede, altresì, ad indicare le modalità di corresponsione degli indennizzi e di costituzione del fondo, che è istituito in gestione autonoma presso la esistente Cassa conguaglio per il gas di petrolio liquefatto.

La dotazione del fondo è pari a 50 miliardi di lire per ognuno dei tre esercizi 1987-88-89 ed entro 60 giorni dovrà provvedersi alla emanazione del regolamento per la determinazione e concessione degli indennizzi.

Con l'articolo 4, infine, si provvede a disciplinare l'autorizzazione della cessione di reti di distribuzione di carburanti affidandola alla Regione, qualora gli impianti siano ubicati in più Comuni della stessa Regione, e al Ministro dell'industria, qualora gli impianti stessi siano ubicati in Regioni diverse.

Lo stesso articolo provvede poi a confermare la competenza dello Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali, tenuto conto che la rete di distribuzione autostradale certamente eccede l'interesse di ciascuna singola Regione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per consentire, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'ENI per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2 della stessa legge, è autorizzata la spesa di lire 160 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1987.

Art. 2.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11 — escluso il gas metano —, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali, possono essere dilazionati, a decorrere dal 1° gennaio 1987, per un periodo non eccedente i venti giorni e, a decorrere dal 1° gennaio dei due anni successivi, per un ulteriore periodo di cinque giorni per ciascun anno.

Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può eccedere rispettivamente i periodi indicati nel comma precedente.

Per la dilazione concessa ai sensi del precedente primo comma sono dovuti, limitatamente agli ultimi dieci giorni per l'anno

1987 e agli ultimi cinque giorni per l'anno 1988, gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, da corrispondersi contestualmente all'imposta di fabbricazione dilazionata.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del precedente primo comma, nonchè degli interessi di cui al precedente terzo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e l'interesse di mora nella misura stabilita dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388 ».

2. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile ».

Art. 3.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione previsti dal Piano energetico nazionale, è istituito un fondo destinato alla corresponsione di indennizzi a favore dei gestori dei predetti impianti, in esercizio, nonchè a favore dei concessionari che rinuncino alla concessione.

2. I concessionari che rinunciano alla concessione di impianti e non chiedono l'indennizzo ovvero che rinunciano, nel triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, a chiedere il rinnovo delle concessioni scadute nell'anno precedente la data medesima o che scadano nel triennio anzidetto, hanno diritto di ottenere conces-

sioni sostitutive per la realizzazione di nuovi impianti nel rapporto di uno a due, ovvero la modifica, per ogni concessione rinunciata, di altra concessione in atto mediante potenziamento dell'impianto anche con la erogazione di diverso tipo di carburante.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli impianti la cui ubicazione sia dichiarata rispondente a preminenti esigenze di pubblico interesse dall'ente concedente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della rinuncia.

4. Il rilascio delle concessioni sostitutive e l'esercizio del potere di dichiarare le preminenti esigenze di pubblico interesse circa l'ubicazione dell'impianto si conformeranno alle direttive statali da emanarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè ai criteri di attuazione regionali da adottarsi entro sessanta giorni dalla emanazione delle direttive stesse. Trascorso quest'ultimo termine senza che i criteri stessi siano adottati, l'ente concedente provvede in conformità delle sole direttive statali.

5. La misura dell'indennizzo è stabilita, per i concessionari, in relazione al valore residuo degli impianti e al margine lordo dell'erogato medio dell'ultimo triennio; in caso di affidamento in gestione degli impianti, la quota di indennizzo inerente al predetto margine lordo spetta al gestore ed è rapportata alla durata residua del contratto di gestione. I criteri per la determinazione dell'indennizzo e le procedure per la relativa concessione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La concessione dell'indennizzo al gestore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto di gestione.

7. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalla somma di lire 150 miliardi conferi-

ta, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1988-1989, alla Cassa conguaglio per il gas di petrolio liquefatto, che provvede per un quinquennio alla gestione di tale somma con le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'eventuale residuo di tale somme non utilizzato al termine del quinquennio è riversato al bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. La cessione delle concessioni da parte del titolare di più impianti di distribuzione di carburanti è autorizzata dalla Regione qualora gli impianti siano ubicati in più Comuni della stessa Regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, qualora siano ubicati in Regioni diverse.

2. Resta ferma la competenza dello Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione situati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, riconosciuti tali dall'Azienda autonoma nazionale delle strade, nonchè in ordine agli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di Amministrazioni pubbliche.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 160 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, valutate in lire 64 miliardi nell'anno 1987, in lire 99 miliardi nell'anno 1988 e in lire 133 miliardi nell'anno 1989, nonchè all'onere di lire

50 miliardi annui per il triennio 1987-1989 conseguente all'attuazione dell'articolo 3, comma 7, si provvede con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1986, n. 109.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.